



Udine

/A1

D.D. 30/2026

Elezioni del Direttore triennio 2026/2029

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;
VISTO l'art.23 dello Statuto del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine;
CONSIDERATO che il 31 ottobre 2026 scade il mandato triennale dell'incarico di Direzione del Conservatorio di Udine;
VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore emanato con provvedimento del Direttore n.2 del 7 giugno 2011;

DECRETA

ART.1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine per il triennio 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, presso la sede del Conservatorio – piazza I Maggio 29, 33100 Udine, che avranno luogo nel Collegio docenti convocato il giorno giovedì 21 maggio 2026 alle ore 14:30.

ART.2 ELETTORATO ATTIVO

1. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, dai docenti, aventi diritto al voto, nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede immediatamente ad una seconda votazione dalla quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti quale che sia il numero dei votanti. In caso di parità ha precedenza la maggiore anzianità in ruolo, quindi quella anagrafica.
2. Gli aventi diritto al voto sono i docenti in servizio presso il Conservatorio di Udine con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico.
3. L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio giovedì 26 marzo 2026.

ART.3 ELETTORATO PASSIVO

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della Legge n.508/99 il Direttore è eletto, ai sensi dell'art. 23 comma 3 dello Statuto e art. 4 comma 1 del Regolamento per le elezioni del Direttore del Conservatorio, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisiti in ambito musicale anche internazionale, con un'anzianità di almeno sei anni nel ruolo di appartenenza.



2. Le candidature, corredate di programma elettorale e curriculum debitamente sottoscritti, devono essere presentate alla segreteria amministrativa del Conservatorio entro e non oltre le ore 13.30 del giorno giovedì 16 aprile 2026.
3. Le suddette candidature saranno prontamente consegnate dalla segreteria amministrativa alla Commissione elettorale alla prima riunione utile.
4. I candidati dovranno documentare con idonea certificazione il possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del citato Regolamento, richiamati dal precedente comma 1, e potranno illustrare le linee programmatiche che intendono realizzare nel governo del Conservatorio nella seduta del Collegio dei docenti convocato il giorno lunedì 27 aprile 2026 alle ore 14:30.

ART.4 COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali.
2. La Commissione elettorale è composta da tre docenti in servizio presso il Conservatorio nominati dal Collegio dei docenti convocato il giorno giovedì 26 marzo 2026 alle ore 14:30 e costituito con provvedimento del Direttore. Saranno altresì nominati dal Collegio dei docenti tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.
3. La Commissione all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario. L'insediamento della Commissione avverrà il giorno giovedì 26 marzo 2026.
4. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità delle elezioni ed in particolare:
 - a. verifica l'elenco dell'elettorato attivo e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio con atto del Presidente della Commissione.
 - b. verifica che le candidature siano presentate in conformità all'art. 3 del presente Decreto e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio con atto del Presidente della Commissione.
 - c. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;
 - d. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
 - e. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
5. Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama l'eletto al termine delle operazioni di voto e di scrutinio di cui all'art. 6 e dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio dei risultati.
6. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

ART.5 SEGGIO ELETTORALE

1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio provvede il Seggio elettorale.
2. Il Seggio elettorale è composto da tre docenti in servizio presso il Conservatorio, nominati dal Collegio dei docenti convocato il giorno giovedì 26 marzo 2026 alle ore 14:30 e costituito con provvedimento del Direttore. Saranno altresì nominati dal Collegio dei docenti tre



componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.

3. Il Seggio elettorale si insedia il giorno dell'elezione del Direttore all'interno del collegio docenti convocato il giorno giovedì 21 maggio 2026.

4. Il Seggio elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

5. Il Seggio elettorale ha il compito di:

- a. gestire le operazioni di voto e di scrutinio;
- b. esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
- c. redigere il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.

6. I componenti del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

ART.6 OPERAZIONI DI VOTO

1. Nel collegio docenti convocato per l'elezione del Direttore il giorno giovedì 21 maggio 2026 alle ore 14:30 viene predisposto l'ambito per le operazioni di voto.

2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi. Ogni elettore può esprimere un solo voto tra le candidature presentate. Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona. Il voto va espresso contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto. La scheda va poi inserita nell'apposita urna.

3. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento.

4. Ciascun elettore, effettuata l'operazione di voto, appone la propria firma sul registro dei votanti. L'identità dell'elettore è accertata mediante riconoscimento da parte di un componente del Seggio, il quale appone la propria firma accanto alla firma dell'elettore. Viceversa, l'elettore produrrà un idoneo documento di riconoscimento.

ART. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Seggio elettorale svolge le operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2. Il Presidente del Seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla attribuzione del voto, si procede a maggioranza del Seggio elettorale. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il Seggio elettorale.

3. Il Presidente del Seggio elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente della Commissione elettorale il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale



dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

Il Presidente della Commissione elettorale procede secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 5.

Tutto il materiale elettorale va custodito in plico sigillato, sul quale vanno poste data e firme del Presidente della Commissione elettorale e del Presidente del Seggio elettorale.

4. Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati alla Commissione elettorale entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi due giorni. Il Presidente della Commissione provvede a dare comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio.

ART.8 NOMINA DEL DIRETTORE

1. Il provvedimento con i risultati elettorali viene trasmesso al MUR per il seguito di competenza. Il Direttore viene nominato con decreto del MUR.

2. Il Direttore assume la carica dalla data del decreto di nomina da parte del MUR e la mantiene per un triennio accademico.

ART.9 PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it, sezione Albo On Line e nella sezione Il Conservatorio – Elezioni Organi.

2. Il presente decreto è inviato al MUR, ai Conservatori Statali di Musica e agli Istituti Musicali Pareggiati.

Il Direttore
M.o Beppino Delle Vedove